

ATTI DI INDIRIZZO*Mozioni:*

La Camera,

premesso che:

mancono pochi mesi dall'inizio dei campionati mondiali di calcio in Giappone e Corea: attivisti dei diritti umani di tutto il mondo stanno attuando una pressione continua e crescente sulla FIFA e sulle squadre nazionali di calcio affinché questi Mondiali diventino il primo evento sportivo internazionale veramente libero dallo sfruttamento del lavoro minorile e rispettoso di standard lavorativi adeguati;

lontano dai riflettori del più importante evento mediatico d'inizio secolo milioni di bambini sfruttati, che perdono per sempre la loro infanzia, sono impiegati nella produzione di articoli sportivi che verranno utilizzati anche nel corso dei prossimi mondiali di calcio;

si tratta di bambini che lavorano 14 ore al giorno per la produzione di articoli sportivi e di palloni, spesso non pagati, in condizioni estremamente dannose per la salute. Molti sono sottoposti a ogni tipo di violenza, fisica e psicologica. Solo in India e in Pakistan, dove si concentra la produzione di questi articoli sportivi, ci sono almeno 80 milioni di bambini sfruttati, che non hanno accesso nemmeno all'istruzione di base;

una lodevole azione di pressione internazionale viene portata avanti dalla *Global March against Child Labour*. La *Global March* è la più vasta campagna internazionale mai lanciata contro lo sfruttamento del lavoro minorile e per chiedere istruzione gratuita e di qualità per tutti i bambini del mondo, come arma fondamentale per combatterne lo sfruttamento;

una missione organizzata dalla *Global March* a Jalandhar — nello stato indiano del Punjab — ha potuto verificare

e raccogliere testimonianze sull'impiego di minori per la produzione di articoli sportivi, collegati ai mondiali di calcio, trovando bambini di meno di 10 anni a cucire palloni in pessime condizioni;

la gran parte di questi bambini è costretta a lavorare per aiutare le famiglie a sopravvivere. Così la cucitura dei palloni viene effettuata a domicilio ed un intermediario, che agisce per le ditte produttrici, fornisce i materiali per la confezione dei palloni, appunto a domicilio. Il « guadagno » giornaliero di questi bambini è di circa 500 lire, ovvero un quarto di euro o 26 centesimi di euro;

mentre aiutano le famiglie, i bambini perdono le opportunità educative essenziali, creando un circolo vizioso di povertà ed analfabetismo;

nel 1998 la FIFA ha adottato un codice di condotta per proibire lo sfruttamento del lavoro minorile e per richiedere condizioni lavorative adeguate per i lavoratori adulti coinvolti nella fabbricazione di tutti i prodotti a marchio FIFA. Tuttavia, i fatti evidenziano che ci sono continue violazioni del codice di condotta da parte dei produttori degli articoli sportivi;

pur riconoscendo gli sforzi fatti dai produttori di articoli sportivi e dal programma IPEC dell'organizzazione internazionale del lavoro a Sialkot, in Pakistan, che stabilisce un sistema di monitoraggio per la produzione di palloni e fornisce opportunità educative ai bambini, va detto che in India esiste un sistema di monitoraggio delle imprese, ma privo di trasparenza senza che vi siano informazioni pubbliche sul suo funzionamento e sui risultati. Inoltre, in altri Paesi dove si producono palloni ed articoli sportivi, come in Cina, non esiste un sistema di monitoraggio credibile. Dunque sfruttamento del lavoro minorile e mancanza di rispetto dei diritti dei lavoratori continuano ad essere la norma;

nessuno degli attuali sistemi di monitoraggio permette un'effettiva applica-

zione degli standard lavorativi neanche per i lavoratori adulti, soprattutto il diritto a un salario minimo;

impegna il Governo

a convocare, in tempi rapidissimi, le massime rappresentanze della FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) e della Lega Calcio al fine di chiedere alle suddette organizzazioni di assumere le opportune iniziative in seno alla FIFA affinché la FIFA stessa: 1) assicuri che nessun bambino sia impiegato nella produzione di articoli con marchio FIFA, e che i diritti dei lavoratori adulti, inseriti nel contratto tra la FIFA e le aziende del settore, siano effettivamente ed integralmente garantiti prima dell'inizio della Coppa del Mondo 2002; 2) adegui l'attuale contratto con le imprese che producono beni sportivi, al livello di quello siglato originariamente con i sindacati internazionali, includendo il pagamento ai lavoratori di « *living wages* »; 3) assicuri che venga messo in pratica un sistema di ispezione indipendente, che coinvolga i sindacati e le Ong, in tutti i paesi dai quali le aziende produttrici esportano i beni con il marchio FIFA;

a convocare, in tempi rapidissimi, tutte le aziende italiane e multinazionali operanti in Italia per chiedere loro che: 1) mettano in atto il proprio accordo con la FIFA, contro lo sfruttamento del lavoro minorile e sui diritti dei lavoratori, e paghino un « *living wages* » ai lavoratori prima dell'inizio della coppa del mondo 2002; 2) mettano a disposizione l'elenco di tutti i luoghi in cui vengono fabbricati i prodotti; 3) pubblicino rapporti prodotti da organizzazioni indipendenti attestanti che le loro merci sono prodotte d'accordo col contratto FIFA e con il rispetto della clausola del « *living wage* »; 4) applichino un codice di pratica del lavoro in cui la qualità delle condizioni di lavoro prevista non sia inferiore a quella che era stabilita dall'accordo raggiunto nel 1996 dalla FIFA e dai sindacati internazionali;

a convocare, in tempi rapidissimi, i dirigenti competenti della nazionale ita-

liana e tutte le società dei club italiani per chiedere loro: 1) di includere l'originario accordo tra la FIFA ed i sindacati internazionali nei propri contratti con gli *sponsor* e con i fornitori di materiale sportivo, e si assicurino che questo accordo sia monitorato e verificato da un ente indipendente; 2) di ottenere dalla FIFA, dalla WFSGI e dai produttori di articoli sportivi, di assicurarsi che nessuna forza lavoro minorile sia impiegata nella produzione di palloni, che i bambini che in passato sono stati sfruttati siano adeguatamente risarciti e che i salari e le condizioni di lavoro dei lavoratori adulti raggiungano gli standard stabiliti dall'accordo tra la FIFA ed i sindacati;

a dare le istruzioni necessarie alla rappresentanza diplomatica italiana in seno all'UNICEF in modo che assuma tutte le iniziative opportune affinché siano approntati programmi *ad hoc*, atti alla riabilitazione dei bambini che hanno lavorato nell'industria sportiva anche nel passato, al fine di recuperare il diritto all'istruzione ed al gioco a loro lungamente negato.

(1-00069) « Mantovani, Amici, Angioni, Benvenuto, Bertinotti, Bimbi, Bulgarelli, Bellini, Buffo, Buglio, Camo, Carbonella, Cento, Cima, Cialente, Craxi, Costa, Crisci, Cennamo, Titti De Simone, Deiana, Duilio, Fistarol, Folena, Gallo, Giacco, Giordano, Grignaffini, Grandi, Alfonso Gianni, Grillini, Kessler, Leoni, Lettieri, Lisi, Santino Adamo Loddo, Lucidi, Mascia, Paola Mariani, Milanese, Monaco, Mosella, Nigra, Panattoni, Pisapia, Pinotti, Perrotta, Pisa, Pistone, Polledri, Rizzo, Rossiello, Rotundo, Ruggieri, Russo Spena, Rodeghiero, Ruggeri, Rusconi, Sandi, Siniscalchi, Squeglia, Taormina, Trupia, Widmann, Vermetti, Valpiana, Vendola, Zannella, Zacchera, Zanotti ».

La Camera,

premessi che:

con decisione del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002 è stato istituito EUROJUST, organo dell'Unione europea avente personalità giuridica, al fine di stimolare e migliorare la cooperazione giudiziaria e il coordinamento investigativo tra le autorità competenti degli Stati membri;

di conseguenza, è sul punto di cessare l'operatività dell'autorità provvisoria di cooperazione giudiziaria (Pro-Eurojust), istituita con decisione del consiglio dell'Unione europea del 14 dicembre 2000;

all'esito di procedura concertata tra il Consiglio superiore della magistratura e il Ministro della giustizia, rappresentante italiano dell'unità provvisoria di cooperazione giudiziaria era stato nominato il dottor Gian Carlo Caselli;

sono in corso le procedure per la nomina del rappresentante italiano in EUROJUST;

il Ministro della giustizia sta seguendo, allo scopo, la procedura delineata dal Consiglio superiore della magistratura con delibera del 24 gennaio 2001 che prevede: *a)* trasmissione dal ministero al Consiglio superiore della magistratura dell'elenco delle disponibilità e dei *curricula* dei magistrati, con indicazione delle preferenze del Ministro; *b)* valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura delle indicazioni del Ministro ed espressione sulle stesse del « concerto »; *c)* comunicazione del Ministro al Consiglio superiore della magistratura della propria designazione, con richiesta di collocamento fuori-ruolo del magistrato prescelto;

hanno manifestato il proprio interesse alla nomina quale rappresentante italiano in EUROJUST 42 magistrati;

il Ministro della giustizia ha valutato positivamente i *curricula* di ben 11 magistrati, i cui nominativi sono stati indicati al Consiglio superiore della magi-

stratura quali quelli tra i quali il Ministro opererà la scelta definitiva, una volta acquisito il « concerto » dell'organo di governo autonomo dalla magistratura;

tra i nominativi indicati non figura quello del dottor Gian Carlo Caselli, attuale rappresentante italiano in Pro-Eurojust;

lo stesso Ministro ha comunicato al Consiglio superiore della magistratura di aver selezionato, tra i 42 aspiranti, gli 11 magistrati in grado di assicurare specifica esperienza in materia di criminalità organizzata, capacità organizzativa e conoscenza della lingua straniera;

la mancata indicazione del dottor Caselli tra i magistrati selezionati è a dir poco sconcertante, posto che questi, oltre che ai requisiti surrichiamati, è l'unico degli aspiranti a possedere la specifica esperienza maturata presso l'unità provvisoria di cooperazione giudiziaria, la cui attività è servita di base al Consiglio dell'Unione europea per individuare compiti e funzioni di EUROJUST;

l'attività del dottor Caselli nell'unità provvisoria di cooperazione giudiziaria è stata ed è particolarmente apprezzata, come risulta dagli attestati rilasciati dal presidente di Pro-Eurojust, Ignazio Pelaez;

l'EUROJUST è organo pienamente assimilabile alla direzione nazionale antimafia italiana, di cui nessuno mette in discussione la natura di ufficio giudiziario;

di conseguenza, appare errata l'affermazione del Ministro della giustizia in ordine alle pretese funzioni amministrative dell'EUROJUST e di conseguenza inaccettabile la sua pretesa di subordinare la nomina del rappresentante italiano all'esistenza di un rapporto fiduciario con il Governo;

viceversa, la natura dell'EUROJUST imporrebbe che la nomina del rappresentante italiano fosse interamente demandata al Consiglio superiore della magistratura, esattamente come avviene per la

nomina del procuratore nazionale antimafia, salvo ovviamente il « concerto » del Ministro della giustizia;

impegna il Governo:

a recedere dalle posizioni assunte ed affidare al Consiglio superiore della magistratura il compito di indicare il rappresentante italiano in EUROJUST;

a valorizzare le professionalità maturate in questi anni nel campo di EUROJUST.

(1-00070) « Finocchiaro, Lumia, Minniti, Siniscalchi, Leoni, Carboni, Kessler, Mussi, Grillini, Bonito, Lucidi ».

Risoluzioni in Commissione:

La VII Commissione,

premessi che:

in tutto il Paese un gran numero di insegnanti di sostegno agli alunni in situazione di *handicap* che hanno conseguito titolo di specializzazione per il sostegno in seguito alla frequenza dei corsi biennali attivati dalle università ai sensi del decreto-legge n. 460 del 24 novembre 1998, ma non in possesso di abilitazione all'insegnamento, stanno rischiando il loro posto di lavoro;

tale diploma di specializzazione, se non unito ad una abilitazione in una disciplina specifica, non permette l'accesso alle graduatorie permanenti (da cui si attinge sia per gli incarichi a tempo determinato sia per le assunzioni a tempo indeterminato);

tali docenti specializzati, pur avendo già insegnato e continuando ad insegnare per incarico annuale assegnato dai dirigenti scolastici, a causa della forte richiesta di personale specializzato, nel prossimo anno non entreranno nelle graduatorie permanenti;

sono entrati nelle graduatorie permanenti un numero molto elevato di neo-

specializzati presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS, istituite con legge 19 novembre 1990, n. 341), i quali col decreto direttoriale 12 febbraio 2002 sono stati ammessi in tali graduatorie, dopo avere conseguito l'abilitazione all'insegnamento (dopo i due anni previsti) e il titolo di specializzazione per il sostegno, con 400 ore integrative (come previsto dall'articolo 4, comma 8, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 26 maggio 1998) da completarsi entro il 20 luglio 2002. Il numero di tali specializzandi non è però regolato in base al numero dell'effettivo fabbisogno, come invece avveniva in passato per i frequentanti i tradizionali corsi di sostegno;

la situazione è stata ulteriormente modificata da un altro provvedimento, il decreto ministeriale 20 febbraio 2002, che permette alle università di attivare nuovi corsi di specializzazione (di 800 ore a fronte delle 1.200 sostenute nei vecchi corsi) riservati a chi è già in possesso di una abilitazione;

in definitiva i nuovi specializzati, poiché abilitati, potranno inserirsi nelle graduatorie permanenti, acquisendo, così, diritto di precedenza rispetto agli insegnanti non abilitati specializzati (confinati nella terza fascia delle graduatorie d'istituto);

negli ultimi anni sono state introdotte numerose norme tese a valorizzare lo svolgimento di un percorso formativo specifico per diventare insegnanti e le SSIS appunto si inseriscono in questo progetto di qualificazione, non si possono però sottovalutare o dimenticare i numerosi insegnanti di sostegno che hanno lavorato con competenza nella scuola italiana maturando esperienza e professionalità sul campo —:

impegna il Governo

ad ammettere tutti coloro che hanno già conseguito il titolo di specializzazione per le attività di sostegno, che abbiano

almeno 180 giorni di insegnamento, rilasciato dalle università italiane ai sensi e per gli effetti del decreto-legge n. 460 del 24 novembre 1998 a sostenere una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica della durata di 120 ore, eventualmente articolando l'organizzazione dei corsi su base regionale;

a consentire agli idonei alla sessione riservata di esami di poter presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie permanenti in deroga alla data di scadenza prevista dal decreto direttoriale del 12 febbraio 2002, relativo all'aggiornamento delle graduatorie permanenti e in posizione non subordinata a coloro che risultano già iscritti.

(7-00111) « Titti De Simone, Sasso, Capitelli, Colasio, Bellillo, Vendola, Rossiello, Rotundo, Follena, Giordano, Alfonso Gianni, Grignaffini, Tolotti, Ruzzante, Gambale, Abbonanzieri, Gasperoni ».

La VII Commissione,

premesso che:

si rileva, in tutto il Paese, il disagio di un numero elevato di insegnanti di sostegno accomunati dal non possedere un'abilitazione all'insegnamento, pur avendo conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno, in seguito alla frequenza dei corsi biennali attivati dalle università in attuazione del decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998;

tale diploma di specializzazione (nonostante sia riconosciuto dalla legge n. 104 del 1992 come « abilitante » per l'accesso alla docenza su posti di sostegno) non consente una stabilizzazione sul posto di lavoro dei docenti che ne risultano in possesso, poiché esso, non unito ad una abilitazione in una disciplina specifica,

non permette l'accesso alle graduatorie permanenti (da cui si attinge sia per gli incarichi a tempo determinato che per le assunzioni a tempo indeterminato);

a causa della forte richiesta di personale specializzato, derivante dalla necessità di attuare il diritto all'istruzione e all'integrazione degli alunni disabili, la maggior parte di questi insegnanti ha, negli scorsi anni, insegnato per incarico annuale assegnato dai dirigenti scolastici;

l'aspettativa lavorativa di questi insegnanti (così consolidatasi negli anni) è destinata ad essere vanificata, già dal prossimo anno scolastico, a causa dell'immissione nella graduatoria permanente (secondo il decreto direttoriale 12 febbraio 2002) di un numero molto elevato (perché non determinato da alcuna previsione di fabbisogno) di diplomati presso le SISS (Scuole di Specializzazione per la formazione degli insegnanti della Scuola Secondaria, istituite con legge 19 novembre 1990 n. 341) a cui è stato consentito di conseguire non solo l'abilitazione all'insegnamento, ma anche il titolo di specializzazione sul sostegno con sole 400 ore integrative (come previsto dall'articolo 4, comma 8, del decreto del Ministero dell'università e della ricerca Murst del 26 maggio 1998) da completarsi entro il 20 luglio 2002;

inoltre per effetto dell'articolo 1, comma 6-ter, della legge 27 ottobre 2000, n. 306 i corsi attivati presso le SISS, si concludono con un esame finale che ha valore di esame di stato e consente, quindi, di ottenere l'abilitazione all'insegnamento;

con decreto ministeriale 20 febbraio 2002, è stato poi stabilito che le università possano attivare nuovi corsi di specializzazione (di 800 ore) riservati a chi è già in possesso di una abilitazione;

tutti questi nuovi specializzati, poiché abilitati, potranno, dunque, inserirsi nelle graduatorie permanenti, acquisendo, così, diritto di precedenza rispetto agli insegnanti non abilitati (confinati nella terza fascia delle graduatorie d'istituto),

aggravandone inevitabilmente la situazione, nonostante questi ultimi abbiano svolto un percorso formativo specifico per il sostegno più lungo (1.150 ore in due anni) e nonostante abbiano già maturato una significativa esperienza d'insegnamento;

negli ultimi anni, nella scuola, sono state introdotte numerose norme tese a valorizzare da un lato lo svolgimento di un percorso formativo specifico per diventare insegnanti (vedi i 30 punti aggiuntivi previsti dal decreto direttoriale del 12 febbraio 2002 per i diplomati SISS) e dall'altro il servizio prestato (istituzione dei corsi abilitanti riservati), requisiti successivamente acquisiti e anche oggi posseduti in larga misura da questi insegnanti di sostegno, formati sulla base del decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460 (considerato che il diploma di specializzazione per le attività di sostegno viene conseguito al termine di un corso universitario biennale di 1.150 ore);

impegna il Governo:

ad ammettere tutti coloro che hanno già conseguito il titolo di specializzazione per le attività di sostegno, presso le università italiane ai sensi e per gli effetti del decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998 a sostenere una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, della durata di 120 ore, eventualmente articolando l'organizzazione dei corsi su base regionale. Gli idonei alla sessione riservata di esami potranno presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie permanenti in deroga alla data di scadenza prevista dal decreto direttoriale del 12 febbraio 2002 relativo all'aggiornamento delle graduatorie permanenti e in posizione non subordinata a coloro che risultano già iscritti;

ad integrare il percorso formativo già svolto per il conseguimento del titolo di

sostegno ai sensi del decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998 con un ulteriore corso di 300 ore, da svolgersi presso le scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, avente contenuti attinenti alle specifiche classi di concorso, al fine di rendere il diploma abilitante all'insegnamento rispettivamente nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, relativamente alla classe di concorso e/o alla tipologia di posto comune d'insegnamento, in base al titolo di studio posseduto per l'accesso ai corsi di specializzazione. Il titolo per l'insegnamento, nella sola scuola secondaria, sarà equivalente a tutti gli effetti a quello conseguito ai sensi dell'articolo 1, comma 6-ter della legge 27 ottobre 2000 n. 306 conseguito presso le scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Gli abilitati potranno presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie permanenti in deroga alla data di scadenza prevista dal decreto direttoriale del 12 febbraio 2002 relativo all'aggiornamento delle graduatorie permanenti e in posizione non subordinata a coloro che risultano già iscritti;

a costituire, nelle more della definizione delle procedure per il conseguimento della abilitazione da parte dei docenti di sostegno in questione, nell'ambito delle graduatorie permanenti regolate dal decreto direttoriale 12 febbraio 2002, un elenco riservato agli insegnanti in possesso di titolo ai sensi del decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998 con precedenza, per la sola scuola secondaria, rispetto agli insegnanti provenienti dalle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990 n. 341 in possesso del titolo abilitante al sostegno previsto dall'articolo 4, comma 8, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica del 26 maggio 1998, da integrare con apposita abilitazione, relativa alle singole classi di concorso, da conseguire nell'anno 2002/2003.

(7-00114)

« Volontè, Lucchese ».

La IX Commissione,

premessi che:

la crisi del settore aeroportuale ha inferto colpi durissimi all'occupazione non solo delle società aeree, ma anche delle società che gestiscono l'indotto e, a Roma, in primo luogo la società Ligabue Gate Gourmet, che ha licenziato i 391 dipendenti addetti al rifornimento delle provviste di bordo (*catering*) alle compagnie aeree clienti, in esercizio nell'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino e alle pulizie;

in conseguenza l'ente nazionale per l'Aviazione civile — circoscrizione aeroportuale di Fiumicino — ha emesso l'ordinanza n. 21/2001, in data 1° dicembre 2001, con la quale si ordinava alla Società Ligabue Gate Gourmet di riconsegnare alla Società Aeroporti di Roma (ADR) lo stabilimento e relative pertinenze;

l'ingiunzione eseguita ha riversato i suoi effetti negativi sui lavoratori che si sono ritrovati senza lavoro e senza retribuzioni e, nonostante l'intervento delle organizzazioni sindacali e del sindaco di Roma sulla Società ADR perché provvedesse alla costituzione di altra società in grado di rilevare l'esercizio di *catering* insieme al personale licenziato e agli oneri non corrisposti, la questione è rimasta tuttora insoluta;

permanendo lo stato di agitazione dei lavoratori ex Ligabue e l'incertezza sul da farsi da parte dell'ADR è indispensabile garantire attraverso l'attivazione di una apposita clausola sociale, la continuità lavorativa del personale della Ligabue in liquidazione e dell'indotto nonché degli istituti contrattuali di cui ha beneficiato:

impegna il Governo

ad operare, nell'ambito degli strumenti normativi vigenti, affinché sia data continuità alla produzione e sia tutelata l'oc-

cupazione dei lavoratori in questione nonché gli istituti contrattuali acquisiti.

(7-00112) « Tidei, Duca, Raffaldini, Mazzarello, Albonetti, Adduce, Panattoni, Rognoni, Susini, De Luca ».

La XIII Commissione,

premessi che:

l'8 marzo 2002 i produttori di spigole e orate di Francia, Italia, Portogallo e Spagna si sono incontrati a Parigi per dibattere intorno al tema della grave crisi che sta investendo il settore (l'Italia era rappresentata da una delegazione dell'associazione piscicoltori italiani);

il sistema produttivo greco di spigole ed orate di acquacoltura continua a provocare un gravissimo danno all'intero comparto europeo attraverso pratiche dissennate che si ripercuotono anche nei confronti degli stessi acquacoltori greci, causa il mancato controllo dei flussi produttivi in relazione alla dinamica della domanda;

la Commissione europea sembra aver sorprendentemente sottovalutato le previsioni di sviluppo dell'attività di allevamento di spigole ed orate;

i partecipanti all'incontro, che rappresentano i maggiori produttori europei, hanno espresso la richiesta alla Commissione europea di esaminare la questione in modo più approfondito per assicurare una giusta e leale concorrenza tra tutti i paesi produttori dell'Unione;

nel corso degli ultimi sei anni, la produzione europea di spigole ed orate è più che triplicata, da meno di 40.000 tonnellate a più di 120.000 tonnellate all'anno;

metà di questa produzione proviene dalla Grecia e, dal momento che solo una piccola parte è destinata al mercato interno del paese, il contributo della Grecia esercita un impatto significativo sul mercato europeo;

nel periodo tra il 1994 ed il 2000, i prezzi del pesce da porzione sono diminuiti da 7 euro/Kg. a 5 euro/Kg.;

i produttori europei hanno recentemente confrontato i propri costi di produzione ed i costi di produzione della Grecia sono risultati franco-fabbrica intorno a 4,34 euro/Kg. (il dato è stato fornito dai rappresentanti della federazione greca maricoltori in occasione del *meeting* della federazione europea produttori acquacoltura a Edimburgo il 5/7 ottobre 2001);

ancorché tale costo sia significativamente inferiore ai corrispettivi degli altri paesi europei, appare evidente che i produttori greci stanno vendendo ad un prezzo inferiore ai propri costi di produzione di almeno 1,5 euro/Kg.;

nel corso degli anni, l'applicazione poco restrittiva delle norme e un cattivo funzionamento del sistema hanno portato ad una concorrenza iniqua tra produttori greci e produttori europei;

ultimamente in Grecia le licenze di nuova concezione e le sovvenzioni SFOP miravano ufficialmente a promuovere lo sviluppo di nuove specie e non di spigole e orate di mare;

molte di queste sovvenzioni sono state però utilizzate per ottenere la realizzazione di altre vasche di spigole ed orate, usando in tal modo i fondi e le licenze in modo improprio per l'odierna produzione e non per lo sviluppo di nuove specie;

un non trascurabile numero di allevamenti ittici della Grecia sta adesso affrontando notevoli difficoltà economiche, creando il timore che la maggior parte di queste aziende siano acquistate da grandi società che, non acquisendo né i debiti, né le passività pregresse, potranno permettersi di vendere il pesce presente nelle aziende acquistate a prezzi decisamente inferiori rispetto ai normali prezzi di produzione;

lo Stato greco dovrebbe assumersi la responsabilità di rispettare ed applicare le relative leggi europee, oltre che di imporre le proprie;

è compito della Commissione europea e di tutti gli stati membri assicurare la pratica di un commercio leale tra i vari paesi membri, nel rispetto assoluto delle leggi comunitarie e delle procedure del libero scambio,

impegna il Governo

a sollecitare la Commissione europea affinché rediga una nuova carta verde cui conferire un approccio più realistico verso lo sviluppo dell'acquacoltura in Europa nei prossimi 10 anni, stabilendo dei parametri che ne incoraggino uno sviluppo progressivo in relazione alle dinamiche della domanda del mercato;

a promuovere un'iniziativa degli stati membri europei interessati al problema per assicurare il rispetto della nuova legge europea sull'etichettatura, organizzando controlli adeguati;

a realizzare più ispezioni sul pesce commercializzato (che riguardino la salute, le etichette, le importazioni di frodo, eccetera) sia internamente alla Comunità, sia esternamente alla stessa;

a finanziare studi che aiutino l'apertura di nuovi mercati e la promozione del prodotto, rendendo disponibili agli stati membri i fondi stanziati dall'Europa;

a intraprendere una valutazione sulla condotta degli allevamenti greci che stabilisca se gli stessi stiano attuando una « concorrenza leale » nei confronti dei colleghi europei nella vendita dei loro prodotti, a un prezzo inferiore rispetto ai costi di produzione;

a rivedere altresì il sistema delle sovvenzioni al settore dell'acquacoltura marina;

a sollecitare infine il Governo greco ad una maggiore vigilanza sulle produzioni di acquacoltura.

(7-00113) « de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti ».

* * *

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

il decreto ministeriale del 20 febbraio 2002, firmato dal Ministro Moratti, nelle considerazioni preliminari rileva che sui posti del sostegno è utilizzato personale docente abilitato attraverso vari canali, ma sprovvisto del titolo specifico e che per le accertate necessità dell'utenza si debba assicurare alla scuola in tempi brevi ulteriore personale da destinare alle attività di sostegno;

il decreto interministeriale 460/1998 articolo 6 limita all'anno accademico 2000-2001 l'organizzazione e le attività dei corsi biennali di specializzazione;

il succitato decreto ministeriale 20 febbraio 2002 affida alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, anche in convenzione con le direzioni scolastiche regionali, la possibilità di organizzare attività formative attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazioni di *handicap*, riservate a docenti abilitati attraverso vari canali e sprovvisti di titolo specifico;

con successiva nota prot. n. 566 del 7 marzo 2002, a firma del capo dipartimento dottor D'Addona, il MIUR si rivolge sia ai Direttori delle SSIS per chiedere disponibilità all'organizzazione di specifiche attività formative, sia ai direttori delle università;

il decreto ministeriale 20 febbraio 2002 recita: « gli Atenei possono ricorrere a convenzioni con gli enti... »;

vi sono docenti provvisti di titolo di specializzazione ma senza abilitazione, che rischiano di non essere più inseriti in ruolo, che hanno sostenuto 1.200 ore di formazione, contro le 400 ore proposte dal decreto ministeriale;

nel corso della discussione della legge finanziaria, il Governo ha accolto un'ordine del giorno presentato da deputati di opposizione e maggioranza, volto ad autorizzare deroghe al rapporto 1/138 al fine di garantire, anche sforando i parametri previsti dall'organico, che fossero presenti gli insegnanti di sostegno in ogni classe con alunni portatori di *handicap*;

L'Italia con la legge n. 104 è all'avanguardia in Europa in tema di integrazione dei soggetti disabili e che a tal fine è necessario affrontare complessivamente il tema della formazione del personale docente specializzato —:

se il Governo intenda consentire oltre che alle SSIS anche ai singoli Atenei che fossero disponibili, l'organizzazione di attività formative volte a specializzare nuovo personale docente che possa essere utilizzato per il sostegno;

se non intenda prevedere corsi-concorsi di abilitazione riservati a gruppi docenti, che sono già provvisti di titolo specialistico;

quali provvedimenti intenda adottare per meglio qualificare il personale da dedicare all'integrazione scolastica dei soggetti disabili.

(2-00332) « Gambale, Annunziata, Giovanni Bianchi, Gerardo Bianco, Carra, Colasio, Damiani, Titti De Simone, Delbono, Fistarol, Fusillo, Gentiloni Silveri, Giacco, Iannuzzi, Ladu, Lettieri, Lolli, Marcora, Mazzuca Poggiolini, Merlo, Molinari, Morgando, Mosella, Papini, Rotundo, Rusconi, Santagata, Sasso, Squeglia, Tanoni, Tuccillo, Volpini ».